

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE – A.D.R. MEDICVITA INSTITUTE

ART. I - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi del d.m. 180/2010 e del d. lgs. 28/2010 e loro ss. mm.)
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata complessiva non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza.
5. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
6. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo che assicuri la certezza dell'avvenuto ricevimento, per effettuare le comunicazioni alla controparte: ciò su richiesta scritta all'Organismo all'atto di deposito della domanda.
7. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche.
8. L'Organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

ART. II - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.medicvita.it, sia in forma cartacea da richiedere alla Segreteria o agli altri uffici dell'Organismo. La domanda deve contenere :
 - a) il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c) l'oggetto della lite;
 - d) le ragioni della pretesa;
 - e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo (il responsabile o un soggetto da questi delegato) decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
2. La mediazione ha una durata ordinaria di sessanta giorni dal deposito dell'istanza salvo diversa volontà delle parti, manifestata durante la procedura, su richiesta scritta e congiunta: essa, comunque, non può essere superiore ai 4 mesi a partire dal deposito dell'istanza. La procedura di mediazione si svolge di norma in massimo tre sedute: nei casi di particolare complessità e valore della domanda, il mediatore su richiesta scritta e congiunta delle parti può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo, con le parti stesse. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
3. Il responsabile dell'Organismo, o un suo delegato, designa uno o più mediatori e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, salvo diversa indicazione scritta decisa congiuntamente tra le parti e pervenuta, a mezzo PEC o raccomandata a/r, presso la Segreteria entro il nono giorno dal deposito della domanda stessa. Nel computo dei giorni non si tiene conto del giorno di presentazione dell'istanza. Se la scadenza del quindicesimo giorno, o del nono giorno, cade in un giorno festivo la data può essere fissata al giorno lavorativo immediatamente seguente.
4. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo che assicuri la certezza dell'avvenuto ricevimento, per effettuare le comunicazioni alla controparte nel rispetto della tempistica illustrata al precedente comma 3: ciò su richiesta scritta all'Organismo all'atto di deposito della domanda.
5. Il responsabile dell'Organismo con provvedimento scritto può obbligare, nell'atto di nomina, il mediatore a convocare personalmente le parti nel tassativo rispetto della procedura illustrata al precedente comma 3.

ART. III - LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La mediazione si svolge, senza alcuna formalità, nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia, negli uffici/centri periferici di ADR Medicvita Institute o presso lo studio professionale del mediatore. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

2. La mediazione e le comunicazioni (per queste ultime, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento) tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso l'impiego di strumenti telematici e comunque secondo quanto descritto sul sito www.medicvita.it

L'uso della forma telematica, su esplicita autorizzazione del responsabile dell'Organismo o di un suo delegato, potrà avvenire su chiara richiesta scritta di tutti i protagonisti della lite e/o dei loro rappresentanti e solo per una parte della procedura di mediazione, escluso il primo incontro in cui si perfeziona il riconoscimento degli stessi protagonisti della lite e/o dei loro rappresentanti.

La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. IV - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 196/2003 e ss. mm.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. L'obbligo della riservatezza non opera se, e nella misura in cui: tutte le parti consentono, in forma scritta, a derogarvi; in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso; esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona o di un animale; esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

5. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

6. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati, i consulenti e i tirocinanti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

7. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART. V - NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato dal responsabile dell'Organismo, o da un suo delegato, tra quelli inseriti nell'Elenco interno dei Mediatori di ADR Medicvita Institute iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro, il cui disciplinare (accettato dall'interessato) è disposto con atto del responsabile dell'Organismo consultabile sul sito internet www.medicvita.it così come i nominativi del richiamato Elenco interno.

La conoscenza sulla sopravvenuta mancanza dei requisiti, di cui all'art. 4 del d.m. 180/2010 e ss. mm., ne determina l'immediata decadenza e obbliga l'Organismo ad informare le parti e provvedere alla sostituzione.

L'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tenendo in considerazione: la specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta; l'esperienza conseguita in ambito di mediazione; le eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. La scelta viene effettuata anche:

- a) tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno, in tal senso e in caso di indicazione multipla, illustrare l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore;
- b) se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione la preferenza espressa eventualmente dalle parti, specifiche competenze professionali e tipologia di laurea universitaria posseduta, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L'Organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 2 giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'Elenco interno dei Mediatori di ADR Medicvita Institute indirizzando, così, l'Organismo nella scelta del responsabile della procedura salvo indisponibilità del mediatore.

ART. VI - INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza e competenza professionale, tenuto conto anche della laurea universitaria posseduta.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione deciderà a maggioranza un collegio, appositamente costituito, composto da tre mediatori scelti con le seguenti priorità: anzianità di presenza nell'Elenco interno dei Mediatori, numero di mediazioni svolte, numero di mediazioni positivamente conseguite, anzianità anagrafica.

ART. VII - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, formula una proposta conciliativa se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti e secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.
2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate degli atti medesimi: ciascuna delle parti può chiedere copia alla Segreteria dell'Organismo, senza formalità ed a proprie spese. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
4. Il mediatore, su richiesta scritta e congiunta delle parti, può aggiornare l'incontro di Mediazione affinché si possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea per il buon fine della procedura.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della mediazione.
7. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. VIII - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. IX - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
2. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e a sue spese, previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'Organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
3. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. Né ADR Medicvita Institute, né il mediatore e i loro assistenti, collaboratori e tirocinanti sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

ART. X - MANCATO ACCORDO E MANCATA ADESIONE

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con indicazione della proposta. La proposta è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni (tenuto conto della durata massima della procedura), l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata accettazione della proposta, il verbale di fallita mediazione è emesso decorso sette giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.
2. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
3. In caso di mancato accordo per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne immediata richiesta scritta durante l'incontro in cui si verifica l'assenza: spetta al mediatore nominato, o ad altro appositamente designato dal responsabile dell'Organismo, valutare durante lo stesso incontro se sussistano gli elementi necessari per la formulazione della proposta. In ogni caso, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 28/2010.

ART. XI - INDENNITA'

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal d.m. 180/2010, art. 16, comma 4 e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti. Le spese sottoscritte e non previste dall'art. 16 del d.m. 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle indennità di mediazione.
2. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari; qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
4. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili (art. 16, comma 14, d.m. 180/2010).

ART. XII - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- c) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- d) la determinazione del valore della controversia;
- e) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- f) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. XIII – TIROCINIO ASSISTITO

1. ADR Medicvita Institute consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del d.m. 180/2010 e ss. mm. Possono depositare l'istanza, in forma scritta, per l'esercizio del tirocinio tutti i mediatori iscritti nell'Elenco interno dei Mediatori dell'Organismo, pubblicato e aggiornato anche sul sito www.medicvita.it.

2. L'Organismo, tenuto conto della data e ora di ricevimento dell'istanza, dispone per l'accesso al tirocinio assistito comunque al verificarsi delle seguenti condizioni concomitanti:

- a) l'aspirante tirocinante, deve far recapitare presso la sede legale di ADR Medicvita Institute (a mezzo raccomandata a/r o mediante Posta Elettronica Certificata) entro l'ultimo giorno di ogni mese giusta domanda sulla propria disponibilità per il mese successivo specificando, altresì, le aree geografiche regionali di preferenza; la Segreteria dell'Organismo comunica la data di nomina e i protagonisti della lite, per l'esercizio del tirocinio, al richiedente a mezzo PEC/fax almeno con congruo anticipo di quattro giorni rispetto al primo incontro della procedura: in caso di impossibilità a parteciparvi, l'aspirante deve avvisare, a mezzo PEC/fax, la Segreteria dell'Organismo sulla propria indisponibilità entro e non oltre il giorno successivo alla comunicazione di nomina;
- b) essere in regola con gli eventuali adempimenti per la partecipazione all'Elenco interno dei Mediatori di ADR Medicvita Institute, illustrati e disciplinati con apposito provvedimento dal responsabile dell'Organismo;
- c) non aver disatteso, nei sei mesi precedenti la richiesta, per più di tre volte le disposizioni indicate alla precedente lettera a;
- d) inoltro dell'istanza esclusivamente con il modulo predefinito reperibile sul sito internet dell'Organismo.

3. Le disposizioni indicate al comma 2 indirizzano l'Organismo nel definire, eventualmente fosse necessario, anche le priorità mensili di assegnazione delle nomine per il tirocinio assistito in relazione al numero di mediazioni da amministrare; pertanto all'inoltro dell'istanza, con apposito modulo predefinito reperibile on line, l'aspirante esonera ADR Medicvita Institute, protesa a garantire un profittevole servizio, da qualsiasi responsabilità sia in caso di mancata assegnazione, su regolare presentazione dell'istanza, per il tirocinio assistito sia in caso di mancata assegnazione per lo stesso, sempre su regolare presentazione dell'istanza, nelle aree geografiche prescelte e preliminarmente indicate.

4. Perfezionata la nomina, al primo incontro della procedura assegnata ai fini del tirocinio l'aspirante produrrà apposita dichiarazione sottoscritta (allegato E del Regolamento) sulla tenuta della riservatezza, sulla impossibilità di essere parte attiva (salvo il disbrigo di compiti esecutivi di segreteria disposti esclusivamente dal mediatore) durante l'intero svolgimento della procedura pur se espressamente richiesto da qualsiasi protagonista della mediazione, sull'inesistenza di qualsiasi conflitto di interessi con tutte le parti della lite (qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che l'aspirante tirocinante, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità di mediatore o in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti). La mancata consegna del documento al mediatore determinerà l'esclusione dell'aspirante dalla stessa.

5. Il tirocinante inoltre si impegna: a disertare la procedura assegnata, con conseguente annullamento del tirocinio, nel caso in cui almeno una delle parti ritenga, con apposita dichiarazione sottoscritta e immediatamente consegnata al mediatore all'inizio del primo incontro, inopportuna la presenza dell'aspirante; a disertare gli incontri separati (sessioni singole) nel caso in cui la parte interessata ritenga inopportuna la presenza dell'aspirante; di accettare, senza alcuna riserva, ammonimenti ed eventuali censure del responsabile della procedura il quale, sentite le parti, può decretarne l'espulsione dalla sessione dei lavori con conseguente annullamento del tirocinio, rubricato in forma scritta.

6. Il mediatore può richiedere alla Segreteria dell'Organismo certificazione del tirocinio svolto, i cui atti precedentemente richiamati faranno parte integrante dei fascicoli, anche virtuali, delle procedure di mediazione.

ART. XIV - ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:

- a) Codice europeo di condotta per mediatori (allegato A);
- b) Scheda di valutazione del servizio (allegato B);
- c) Tariffe del servizio di mediazione (allegato C);
- d) Dichiarazione di imparzialità del mediatore (allegato D);
- e) Dichiarazione di riservatezza del tirocinante (allegato E).